CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/2016** (ECLI:IT:COST:2016:34)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **CARTABIA** - Redattore: **MORELLI**
Camera di Consiglio del **27/01/2016**; Decisione del **27/01/2016**
Deposito del **17/02/2016**; Pubblicazione in G. U. **24/02/2016**
Norme impugnate: Art. 448 bis del codice civile.
Massime: **38734**
Atti decisi: **ord. 18/2015**

ORDINANZA N. 34

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento vertente tra A.I. e A.F., con ordinanza del 26 novembre 2014, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che − in un giudizio per prestazione di alimenti, promosso, ai sensi dell'art. 433, primo comma, numero 2) del codice civile, da un genitore nei confronti del figlio (maggiorenne), il quale si opponeva alla domanda, sostenendo che il padre si era allontanato da casa e si era disinteressato di lui fin dalla sua nascita – l'adito Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed ha per ciò sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis dello stesso codice, rubricato «Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli» (disposizione aggiunta dall'art. 1, comma 9, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», e successivamente modificata dall'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»);

che, in particolare, secondo il rimettente, la norma denunciata – nel disporre che «Il figlio […] e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale» – contrasterebbe, appunto, con il precetto della eguaglianza, nella parte in cui non esclude la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore anche nei casi (come quello al suo esame) in cui non risulti essere stata emessa una pronuncia di decadenza dalla responsabilità (già potestà) genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni o giudice penale), e ciò malgrado vi siano state reiterate violazioni dei doveri inerenti detta responsabilità da parte del genitore che assuma poi di aver diritto alla prestazione degli alimenti da parte del figlio ai sensi del citato art. 433, primo comma, numero 2) cod. civ.;

che l'irragionevolezza di siffatta censurata disciplina deriverebbe, appunto, sempre ad avviso del Tribunale a quo, dalla circostanza che l'esclusione dell'obbligo degli alimenti, da parte del figlio, sia collegata, in termini di rigido automatismo, alla preesistenza di una pronunzia di decadenza (del richiedente) dalla potestà genitoriale, tale da non consentire, in alcun modo, al giudice – nella controversia introdotta per il riconoscimento del diritto agli alimenti – di verificare in quale modo potrebbe essere tutelato l'interesse di un soggetto divenuto maggiorenne e, pur tuttavia, gravemente leso nei suoi diritti nella fase della vita in cui era minorenne, con pesanti ed ingiusti riflessi nel periodo successivo;

che è intervenuto, nel presente giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della sollevata questione incidentale e, in subordine, per la dichiarazione della sua infondatezza.

Considerato che, nel sollevare la riferita questione, il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla (anche solo potenziale) sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della «indegnità» (così atecnicamente qualificata) del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale;

che, comunque, la pronuncia additiva, che il Tribunale a quo richiede a questa Corte,

neppure si prospetta a contenuto “obbligato”, essendo possibili, nella materia in esame, diversi tipi di intervento, quanto alla individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti della auspicata declaratoria “postuma” di decadenza (ora per allora) dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, al fine della esclusione dell’obbligo alimentare di quest’ultimo nei confronti del genitore, con la conseguenza, che la scelta tra tali eventuali interventi (peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà) resta, comunque, riservata alla discrezionalità del legislatore;

che la questione in esame è, pertanto, sotto più profili manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 448-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.